

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Nota al Decreto Singolare – Provvedimenti per la Comunità Monastica di Bose (Prot. n. 409.149 del 13 maggio 2020)

Anna Lucia Valvo

Ordinario di Diritto dell'Unione europea

1. Il “Decreto Singolare” del 13 maggio 2020 a firma del Segretario dello Stato Città del Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, sollecita qualche spunto di riflessione sullo *status* di “Stato osservatore” presso una Organizzazione internazionale e sul possibile mancato rispetto dei principi ispiratori dell’Organizzazione internazionale da parte, appunto, dello Stato “osservatore”.

A necessario chiarimento della vicenda oggetto del “Decreto Singolare”, molto brevemente in fatto, si ricordano i termini della questione che ha dato luogo alla emanazione del detto “Decreto”.

La Comunità Monastica di Bose è un’Associazione privata di fedeli istituita a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 299, par. 2) con sede a Magnano, della Provincia e Diocesi di Biella, iscritta nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Biella, riconosciuta con Decreto del Vescovo di Biella Monsignor Massimo Giustetti in data 11 luglio 2001.


Con lettere datata 30 novembre 2019 Prot. 1569/sds/2019) a firma del Segretario di Stato, veniva notificata all’allora Priore la visita apostolica presso la Comunità, disposta dal Pontefice.

All’esito della detta visita apostolica veniva emanato il “Decreto Singolare” in commento e della cui conformità a quanto previsto dalla CEDU è legittimo porsi più di qualche interrogativo.

2. Preliminarmente occorre ricordare che fin dal 1970 la Santa Sede (in realtà lo Stato Città del Vaticano) è Stato “osservatore” presso il Consiglio d’Europa e, in proposito e prima di analizzare i risvolti giuridici di tale *status*, si rende necessaria una breve considerazione sulla soggettività internazionale della Chiesa cattolica e del suo esser variamente indicata come “Santa Sede” o il suo essere individuata nello Stato Città del Vaticano.

In altri termini, ai fini della corretta impostazione della questione, occorre definire la posizione della Chiesa cattolica nel diritto internazionale per individuarne o meno gli eventuali profili di soggettività giuridica internazionale.

Per quanto specificamente ora interessa, si ricorda che il soggetto internazionale deve esercitare la sua sovranità in un determinato ambito spaziale e nell’esercizio dei suoi poteri



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

sovrani deve anche, in ipotesi, poter violare l'ordinamento giuridico internazionale e assumerne le dirette conseguenze.

In ragione di ciò e senza volersi troppo dilungare sulla questione, appare evidente che dire "Santa Sede" significa sostanzialmente confondere la Confessione religiosa con il suo vertice spirituale.

Più correttamente occorre distinguere fra la Chiesa cattolica, intesa come Confessione religiosa, la "Santa Sede", intesa come espressione suprema della organizzazione spirituale e temporale della Chiesa cattolica e lo Stato Città del Vaticano che, organizzato politicamente nella forma della monarchia elettiva assoluta e dotato di autonoma organizzazione politico-territoriale, è il soggetto dotato di personalità giuridica internazionale.


In ragione di quanto premesso e in ragione del fatto che lo Stato Città del Vaticano è espressivo di una sovranità politica esercitata in uno spazio territoriale e per ciò stesso corrisponde ai criteri giusinternazionalistici ai fini del riconoscimento della sua soggettività giuridica internazionale, è facilmente comprensibile come il suo *status* di osservatore in seno al Consiglio d'Europa non lo esime dal rispetto di quei diritti e libertà fondamentali che ne costituiscono il portato principale.

3. Lo *status* di "osservatore" presso il Consiglio d'Europa presuppone che lo Stato che gode di tale prerogativa ne accetti i principi di democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Lo *status* di osservatore è disciplinato dalla Risoluzione Statutaria (93) 26, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14 maggio 1993 che nel prevedere una maggior cooperazione tra il Consiglio d'Europa e gli Stati non membri che ne condividono gli ideali e i valori prevede espressamente che "Lo status d'osservatore presso l'Organizzazione può essere accordato dal Consiglio dei Ministri, dopo consultazione dell'Assemblea parlamentare, ad ogni Stato che desidera cooperare con il Consiglio d'Europa e che è disposto ad accettare i principi della democrazia e della preminenza del diritto ed il principio secondo il quale ogni persona posta sotto la sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e, *va da sé*, che il Comitato dei Ministri può sospendere e, dopo consultazione con l'Assemblea parlamentare, revocare lo *status* di osservatore allo Stato che si "allontana" dai detti principi.

Appare dunque evidente che benché lo *status* di osservatore non equipari del tutto allo *status* di *parte* all'Organizzazione internazionale, vi sono dei limiti e delle condizioni insuperabili e riassumibili nella formula omnicomprensiva dello Stato di diritto e cioè riconoscimento di diritti e libertà fondamentali, di effettive garanzie giurisdizionali ed organizzazione politica democratica.

Tutto questo se può essere anche solo formalmente riconoscibile nella organizzazione dello Stato Città del Vaticano sotto il profilo della esistenza di un sistema di garanzie giurisdizionali, non trova corrispondenza nell'ambito del sistema canonico come di fatto esso viene inteso ed applicato, al di là dei suoi enunciati formali. Questo poiché qualsiasi sistema



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

sarebbe istituzionalmente “presieduto” dalla volontà non discutibile e in ogni caso derogatoria del Pontefice romano in carica.

4. La premessa si è resa necessaria per evidenziare come, in fatto e in diritto, pur non essendo lo Stato Città del Vaticano *parte* alla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950, esso sarebbe tuttavia obbligato (quantomeno sotto un profilo politico se non etico e morale) a seguirne i precetti e ad adempierne le previsioni normative sotto il profilo specifico, per quanto interessa, del *giusto processo* di cui all'art. 6 della detta Convenzione.

Nulla di tutto questo è dato rinvenire nel Decreto in commento che, a tutto ammettere, si apparenta più con un pugno sbattuto sul tavolo che non con un provvedimento “giudiziario”.

Con il “Decreto Singolare” in commento, all'esito di un processo sommario, inteso il termine in una accezione del tutto atipica e atecnica, il fondatore della Comunità monastica di Bose, Fr. Enzo Bianchi, e altri tre “confratelli”, sono stati allontanati dalla detta Comunità ed è stato loro inibito ogni reciproco contatto.

Il provvedimento in questione, del quale si fa fatica ad individuare la natura e la legittimità giuridica, in modo del tutto arbitrario e privo di fondamento, assume provvedimenti diretti ad incidere profondamente nella vita dei destinatari.


Si tenterà di esplicitare le ragioni di tale drastica affermazione attraverso un'analisi del detto Decreto in chiave comparativa con l'art. 6 della CEDU.

Premesso che trattandosi di Comunità monastica istituita e riconosciuta ai sensi del Codice di diritto canonico è pacifica la giurisdizione delle Autorità ecclesiastiche (cfr. Can. 305, par. 1), è appena il caso di ricordare che il citato art. 6 della Convenzione sui diritti e le libertà fondamentali della persona umana, in estrema sintesi, dispone nel senso che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente da un Tribunale indipendente e imparziale, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di ogni accusa formulata nei suoi confronti.

Il presupposto fondamentale del giusto processo è, fra l'altro, la conoscenza dei motivi dell'accusa e la possibilità di difendersi.

Niente di tutto questo è dato rinvenire nel Decreto in questione il quale, basato essenzialmente sulla documentazione depositata all'esito della visita apostolica condotta dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, si limita ad assumere provvedimenti sostanzialmente restrittivi della libertà (anche di associazione) senza tuttavia indicare né di cosa sarebbero accusati i quattro destinatari del provvedimento e né su che cosa si basano le accuse.

Nel Decreto, infatti, si leggono soltanto generiche e vaghe affermazioni che riferiscono di un non meglio specificato clima di tensione e divisione all'interno della Comunità, di sofferenze in molti (ma senza specificare chi) membri della Comunità e di una situazione che rischia di distrutturare profondamente e seriamente (ma in che senso?) la medesima Comunità.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

5. Il “Decreto Singolare” a firma del Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin ma riferibile, sostanzialmente, al Pontefice in carica che ne ha approvato il contenuto, oltre ai provvedimenti assunti “ad personam” nei confronti di quattro componenti la Comunità di Bose, fra i quali, come detto, il suo fondatore, da un canto provvede al sostanziale “commissariamento” della detta Comunità nella misura in cui nomina un delegato pontificio che, di fatto, esercita pieni poteri al suo interno e, d’altro canto, evidenzia un ulteriore profilo di incompatibilità con i presupposti di un provvedimento emesso all’esito di un giusto processo nella misura in cui si tratta di un provvedimento avverso il quale non si può proporre né appello e né ricorso.

Nondimeno, anche a voler considerare il Decreto in questione alla stregua di un provvedimento amministrativo del tutto svincolato dai principi che regolano il giusto processo, appare all’evidenza come anche sotto tale specifico profilo esso appare del tutto privo di ogni motivazione idonea a far comprendere l’iter logico-argomentativo attraverso il quale il suo estensore è giunto alle conclusioni in esso contenuto.

Orbene, premesso che lo Stato Città del Vaticano nell’esercizio dei suoi poteri sovrani è libero di adottare tutti i provvedimenti che ritiene utili; premesso altresì che in astratto è libero di motivare o meno i suoi Decreti, le sue sentenze o i suoi provvedimenti amministrativi, quel che si ritiene di sottoporre a valutazione di carattere critico è la disinvoltura con cui vengono interpretati i diritti e le libertà fondamentali della persona umana di cui la Santa Sede (i.e. lo Stato Città del Vaticano) si ritiene tutore e garante.

Conclusivamente, il problema risiede in una sorta di “ambiguità” tra la figura statale della Città del Vaticano e la Santa Sede espressione figurata (come fu per la “Sublime Porta”) della massima autorità spirituale della Chiesa Cattolica, che potrebbe essere indicata con espressioni equivalenti ma meno in uso come, per esempio, “Soglio” o “Cattedra” di Pietro.

L’ambiguità consiste nel rimettere il fondamento di legittimità di ogni decisione al Pontefice in carica non solo in quanto costituzionalmente monarca elettivo e assoluto ma anche in quanto Capo supremo spirituale della Chiesa Cattolica e da tale profilo inferirne sempre e comunque la legittimità e la intangibilità delle sue decisioni.

Ma tutto ciò stride in modo evidente con i presupposti e le finalità per lo Stato Città del Vaticano, di Stato “osservatore” presso il Consiglio d’Europa e cioè presso l’Organizzazione internazionale che istituzionalmente si ispira allo Stato di diritto, ai principi democratici e ai diritti e alle libertà individuali e collettive e tra questi diritti e libertà fondamentali non può non essere ricondotta la Comunità di Bose in quanto espressione di un non contestabile “diritto di associazione”.